

COMUNE DI TROFARELLO
(provincia di Torino)

CONVENZIONE CON _____ PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - CAMPO DI CALCIO "V.MAZZOLA"

Premesso:

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Socioculturale n. _____ del _____ in attuazione degli indirizzi espressi con deliberazione della Giunta Comunale n: ... del e del Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/04/2018 esecutive ai sensi di legge, è stata disposta la concessione in uso e in gestione del complesso sportivo – CAMPO DI CALCIO denominato "V.MAZZOLA" alla _____ " _____ " con sede in _____ – Via _____, n. _____.

L'anno duemiladiciotto addì..... del mese di, in Trofarello, presso la Residenza municipale

TRA

Il Comune di Trofarello, rappresentato dal Responsabile del Servizio Socio Culturale, Sig.ra Alida VERSOLATTO che interviene nella presente convenzione in nome e nell'interesse del Comune, di seguito denominato "Concedente"

E

-, con sede, via C.F. rappresentata nel presente atto dal Sig., nella qualità di di seguito denominata "Concessionaria"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 FINALITÀ

1. Con la presente convenzione il Comune di Trofarello tende a realizzare le seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico e sociale:
 - dare piena attuazione all'art. 8 del Testo Unico degli Enti Locali D.P.R. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - realizzare una gestione di un servizio sociale con la collaborazione di soggetti quali, società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi;
 - concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive e più genericamente delle attività motorie consentite dal complesso sportivo oggetto di concessione.
2. La concessionaria dichiara di non avere finalità di lucro e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente; intenti che dichiara altresì di condividere.

Art.2 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il Concedente affida al Concessionario l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo campo di calcio "V.Mazzola" costituito da campo da calcio, tribuna dei relativi spogliatoi e delle pertinenze, siti in Via Torricelli 22 a Trofarello, comprese le strutture inventariate presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive a cui è finalizzato l'impianto.

2. Con la presente convenzione sono affidati alla Concessionaria tutti i servizi di custodia e tecnico-auxiliari durante gli utilizzi degli impianti, sia che essi riguardino direttamente la Concessionaria, sia le Associazioni e/o Società sportive debitamente autorizzate. In tal caso, i soggetti diversi dalla Concessionaria, fruitori dell'impianto sportivo, contribuiranno alle spese pagando al Concedente una tariffa stabilita con atto deliberativo di determinazione delle tariffe, secondo la disciplina del regolamento per l'utilizzo dei complessi sportivi.
3. La concessione alla Società come sopra costituita decorre dal _____ fino al _____. E' escluso ogni rinnovo tacito. A garanzia della continuità del servizio di gestione si prevede la possibilità della consegna anticipata dell'impianto.
4. La durata della concessione è pari ad anni dieci (10). E' facoltà insindacabile dell'amministrazione concedere una durata ultradecennale, su richiesta del concessionario, nel caso in cui lo stesso proponga interventi migliorativi e/o di manutenzione straordinaria considerevoli, a proprie spese ai sensi di quanto previsto dall'Art. 18 c.8 del Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/04/2018 previa autorizzazione degli Uffici Comunali competenti. I tempi di realizzazione degli interventi ed i tempi di prosecuzione della gestione dovranno essere stabiliti con appositi atti amministrativi.
5. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a rendere il servizio, relativo alle attività di seguito specificate, efficiente ed efficace.
6. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di ingerenza e vigilanza del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla presente Convenzione.
7. Il concessionario, previo assenso del concedente, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che ritiene utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Alla scadenza della concessione le attrezzature predette dovranno essere rimosse e ripristinati lo stato dei luoghi salvo diversa pattuizione con l'Amministrazione Comunale al momento della scadenza e riconsegna dell'impianto.
8. Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature ed agli impianti del complesso (Art. 16 della presente Convenzione). Detti miglioramenti sono da considerarsi incrementi patrimoniali e gli eventuali proventi devono figurare nel bilancio della gestione.

ART. 3 - CANONE RICOGNITORIO

Per la gestione dell'impianto di cui all'art 2 è previsto da parte del concessionario un canone ricognitorio annuo pari a € _____ (IVA compresa se prevista) da corrispondere in unica rata entro il 15 luglio di ciascun anno sportivo, al quale si applica un aggiornamento annuale sulla base dell'indice ISTAT entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 4. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1. L'impianto sportivo oggetto della convenzione, consta di: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come risulta dall'allegata planimetria (all.B)
2. Le attrezzature presenti nell'impianto sono quelle risultanti dall'elenco – inventario compilato al momento della sottoscrizione della presente convenzione.
3. In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione.
4. Quanto descritto viene affidato alla Concessionaria, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Art.5 – ATTIVITA' AMMESSE

- 1.L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, e correlativamente l'erogazione del pubblico servizio, riguarda tutte le attività sportive compatibili con le caratteristiche strutturali dell'impianto. Ogni altra attività non sportiva è ammessa esclusivamente con consenso delle parti stipulanti che si accordano sulle modalità di svolgimento dell'attività e sui rapporti economici connessi con apposito accordo scritto.
- 2.Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.
- 3.Nell'impianto si dovranno svolgere esclusivamente attività sportive o attività giudicate compatibili con la destinazione d'uso e con le caratteristiche della struttura nello stato di fatto in cui si trova e tali da non arrecare danno alla struttura stessa.
- 4.Le attività devono essere rivolte a soddisfare interessi generali della collettività, a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione.
- 5.Nell'impianto si possono svolgere in via straordinaria, qualora siano tali da non arrecare danno alla struttura, attività di promozione sociale, culturale, educativa e del tempo libero.
- 6.Il soggetto gestore, nel caso di partecipazione delle proprie squadre ai campionati, si impegna ad iscrivere le stesse a circuiti riconosciuti dal CONI, con particolare riferimento a quelli della federazione di competenza e con priorità per il settore giovanile.

Art. 6 – RINVIO AL REGOLAMENTO COMUNALE

1. Il concessionario si impegna ad osservare, in ogni sua parte, il Regolamento comunale per l'utilizzazione degli impianti sportivi comunali che qui viene espressamente richiamato come facente parte integrante e sostanziale, che il concessionario dichiara di aver letto, conosciuto ed accettato, nonché a svolgere opera persuasiva, nel far rispettare detto regolamento, nei confronti di tutti i frequentatori del complesso sportivo, ed a segnalare ai preposti alla vigilanza le violazioni commesse

Art.7 – UTILIZZO DA PARTE DEL CONCEDENTE

1. Il Comune Trofarello, per lo svolgimento di manifestazioni patrocinate o direttamente organizzate, si riserva il diritto del pieno utilizzo del complesso per 15 giornate all'anno, in armonia con la esigenza della concessionaria, e con preavviso di giorni 15. Per tale utilizzo il Comune di Trofarello potrà riconoscere un contributo integrativo forfettario a titolo di parziale rimborso delle spese di gestione.
2. E' data inoltre, facoltà alla Civica Amministrazione, di revocare o sospendere le concessioni in uso di ogni tipo, nonché di modificare gli orari di utilizzo del complesso, qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni ed iniziative, oppure per motivi di carattere contingente o straordinario.

Art.8 – DANNI – ASSICURAZIONE

- 1.La concessionaria si obbliga ad usare l'impianto con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere, a tenere sollevato e indenne il Comune di Trofarello da tutti i danni diretti ed indiretti che possono comunque derivare ed essere connessi a quanto oggetto dell'affidamento, sollevando il Comune stesso da qualsiasi tipo di azione, pretesa o richiesta che possa comunque e da chiunque, promuoversi in relazione a quanto oggetto e conseguente all'affidamento.

Ogni responsabilità è a carico del concessionario al quale incombe l'obbligo di accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori siano muniti di specifiche polizze assicurative. Il soggetto utilizzatore è tenuto ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e di attività sportive.

2. La concessionaria si impegna inoltre a stipulare apposita polizza assicurativa R.C.T. da depositare in copia presso il Servizio Socio-Culturale del Comune di Trofarello, per la responsabilità civile verso terzi con massimale minimo di importo € 1.000.000,00.

3. In ogni caso sarà responsabile nei confronti del Comune la Concessionaria che dovrà, a proprie spese, ma fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili, provvedere al ripristino delle parti danneggiate da qualsivoglia soggetto che, a qualsiasi titolo, utilizzi l'impianto. Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse ad effettuare tali lavori, il Comune interverrà direttamente.

Art.9 - MODALITA' DI SERVIZIO E DI GESTIONE

1. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

2. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate sia al concedente che agli utenti dell'impianto.

3. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto ai sensi dell'Art. 24 della presente Convenzione.

4. Nell'impianto sportivo è vietato l'esercizio di attività commerciali e di qualsiasi altra attività professionale se non autorizzate a norma di legge. Tutti gli addetti operanti nell'impianto sportivo devono tenere un comportamento corretto e educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie nello svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata. La documentazione relativa alle frequenze nell'impianto (Registro degli utilizzi degli spazi) può essere visionata in ogni momento dal concedente a mezzo di proprio personale.

5. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente Convenzione, deve garantire una efficiente assistenza quotidiana con:

- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive-squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche, ecc.);
- il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni ed autorizzazioni rilasciate dal concedente;
- la riscossione delle tariffe;
- l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- la garanzia delle presenze di personale addetto (prima, durante e dopo le gare di campionato o manifestazioni varie);
- l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
- l'adempimento degli interventi sugli impianti, sui campi e sulle attrezzature sportive sempre in relazione allo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
- l'assolvimento con specifico personale delle operazioni di pulizia giornaliera e programmata previste nel mansionario interno (infissi in genere, pavimenti, servizi igienici, spogliatoi, aree-gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

- l'intervento per l'eventuale sgombero neve dagli ingressi pubblici, viali di servizio e dal marciapiede esterno di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- l'avvio con massimo tempismo di tutte le operazioni manutentive ordinarie e programmate di competenza previste dall'allegato A);
- la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'intero complesso sportivo, segnalando tempestivamente all'ufficio tecnico Lavori Pubblici del concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di migioria funzionale e gestionale ritenuti utili.

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMESSE

1. Nei confronti del concedente, ogni incombenza, obbligo, onere, incluso il controllo relativo agli obblighi in capo agli organizzatori delle diverse attività ed iniziative ammesse, sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario.

2. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia di cui all'Art. 1 e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

3. Il concessionario, oltre allo scopo di promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, si impegna, secondo il calendario stabilito, a realizzare il progetto di promozione sportiva presentato in sede di gara, specificandone e comunicando all'Amministrazione Comunale tempi e modi di realizzazione.

4. L'attività sportiva e motoria praticabile negli impianti è classificata secondo le seguenti categorie in ordine di priorità:

- attività promosse o organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale
- attività agonistiche svolte mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti, organizzati da enti e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.
- attività motorio-sportiva specificamente indirizzate ai disabili;
- attività di avviamento e di promozione dello sport destinate a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 18 anni;
- attività motorio-sportiva specificamente indirizzate agli anziani;
- attività sportive a carattere amatoriale o non agonistico;
- attività socio-ricreative mirate a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

Art. 11 - PROGRAMMA, CALENDARIO ED ORARIO DELLE ATTIVITÀ

1. La redazione del calendario annuale relativo alle assegnazioni d'uso in via continuativa, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, è di competenza del **Gestore**, previa comunicazione all'ufficio sport del Comune da inviare entro il **30 giugno** di ogni anno.

2. Il calendario e l'orario di fruizione del complesso sportivo o delle sue parti da parte dei richiedenti sono approvati dal **concedente**, entro il **30 agosto**.

3. Per fissare il calendario e l'orario di fruizione del complesso sportivo devono essere prese in considerazione tutte le domande in via continuativa presentate dagli utilizzatori (associazioni, direzioni didattiche, ecc.) entro il 15 giugno.

4. Il calendario con l'orario definitivo deve essere comunicato prima della sua entrata in vigore. Deve inoltre essere esposto nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

5. Il calendario e l'orario di erogazione dei servizi, compresi i periodi di inattività per ferie, manutenzioni e pulizie generali, sono determinati annualmente e comunicati al concedente all'inizio della stagione sportiva.

6. Viene inoltre richiamato come parte integrante e sostanziale, che il concessionario dichiara di aver letto, preso cognizione ed accettato, quanto disposto dal Regolamento relativamente alle assegnazioni d'uso.

Art. 12 - SOGGETTI UTILIZZATORI

1. Il concessionario ha l'obbligo, secondo le modalità della presente Convenzione e del Regolamento, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti:

- a) Amministrazione Comunale;
- b) Società sportive dilettantistiche aventi sede in Trofarello, affiliate a Federazioni o a Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) Altre associazioni sportive aventi sede in Trofarello che praticano attività motorie e sportive, con priorità allo sport per minori, disabili ed anziani;
- d) Gruppi spontanei di cittadini di Trofarello costituiti per lo svolgimento di attività sportive;

2. Una volta soddisfatte le richieste sopra descritte, in caso di disponibilità residua, potranno essere accolte le richieste di altri soggetti aventi sede fuori del territorio di Trofarello, le quali saranno accolte con criteri di priorità analoghi a quelli dei soggetti aventi sede in Trofarello.

3. Le scuole, per particolari attività di educazione fisica che non possono svolgersi nelle palestre scolastiche, o per impossibilità di utilizzo delle strutture scolastiche, potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno pertanto a loro completa disposizione sulla base di accordi da convenirsi fra autorità scolastiche, Amministrazione comunale e gestore.

4. Ai soggetti a cui viene assegnato l'utilizzo in via continuativa o in via occasionale vanno ricondotte tutte le responsabilità relative e connesse alla fruizione dell'impianto sportivo, alla correttezza nell'uso delle attrezzature e arredi, alla diligenza nell'osservanza degli orari di accesso all'area di gioco e agli spogliatoi facendo riferimento agli obblighi dell'assegnatario d'uso previsti dall'Art. 14 del Regolamento per l'uso degli impianti sportivi.

5. Il concessionario, prima di ammettere all'uso degli impianti ed attrezzature sportive, così come prima di ammettere la presenza di pubblico, deve accertarsi:

- che siano state pagate le tariffe in vigore;
- che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni e permessi ;
- che siano presenti i necessari accompagnatori;
- che siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per l'attività da svolgere.

Art. 13 - UTILIZZO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Al concessionario è garantito un monte-ore di uso pari ad un massimo del 70% delle ore disponibili equamente distribuite nelle diverse fasce orarie nella settimana.

2. Tale riserva d'uso gratuita dell'impianto a favore del concessionario deve essere quantificata economicamente e il beneficio risultare nel bilancio di gestione,

3. Il concessionario ha altresì la facoltà di disporre di eventuali spazi residui non assegnati in via continuativa o occasionalmente non utilizzati dall'assegnatario, per utilizzi propri o per effettuare assegnazioni a terzi in via occasionale (periodi inferiori a 2 mesi).

Art. 14 – PERSONALE

1. La forma di affidamento della gestione di cui alla presente convenzione risponde alla volontà del concedente di attuare il principio di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione dei servizi.

2. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura, dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

3. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, deve provvedere a suo carico.
4. Il costo del personale è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
5. Il concedente si riserva il diritto di gradimento, inteso quale accertamento di requisiti morali compatibili con le caratteristiche di pubblico servizio delle attività svolte, su tutto il personale compreso quello volontario. Il concessionario ha l'obbligo di fornire al concedente l'elenco di tutto il personale utilizzato.
7. La concessionaria dovrà comunque comunicare alla Civica Amministrazione il numero, i nominativi, le qualifiche e le mansioni svolte dal predetto personale nonché i nominativi dei componenti del direttivo con relative cariche sociali.
8. Il complesso sportivo di cui alla presente Convenzione richiede, per un corretto funzionamento e per le garanzie da fornire al servizio erogato, il seguente personale:
 - un responsabile del complesso sportivo
 - le figure preposte alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008
 - personale di assistenza alla conduzione degli impianti tecnologici;
 - personale di sorveglianza
 - personale di pulizia.
9. L'affidatario si impegna a garantire la presenza e/o la formazione di personale abilitato al ruolo di allenatore della federazione di competenza.

Art. 15 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. All'atto della consegna del complesso sportivo il concessionario dovrà provvedere alla voltura di tutte le utenze energetiche e telefoniche, previa constatazione delle parti circa la situazione preesistente.
2. Le spese per le utenze di cui al comma precedente, nonché quelle per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare del complesso sportivo, sono a carico del concessionario.
3. Il concessionario dovrà tenere specifica contabilità, supportata da documentazione dimostrativa, dei consumi di cui al presente articolo. Detta contabilità dovrà essere esibita al concedente ad ogni sua richiesta.
4. Qualora dovessero sorgere contestazioni circa la quantità ed i prezzi pagati relativi ai consumi denunciati, il concedente si avvarrà dei propri servizi tecnici per accertamenti periziali.
5. Sono a carico del concessionario ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata al complesso sportivo.

Art. 16 - MANUTENZIONI, PULIZIA, MIGLIORAMENTI

1. Il concessionario assume a proprio carico, la custodia e gli oneri per la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata e la pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo per la quale si impegna a fornire tutta la manodopera ed i materiali occorrenti, da effettuare con la diligenza del buon padre di famiglia (Art. 1176 Codice Civile) secondo quanto in particolare descritto nel comma 2 e sulla base della specifica scheda allegato A) alla Convenzione dettagliate specificatamente per ogni impianto.
2. Il concessionario si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive fisse e mobili, servizi igienici e relative pertinenze, impianti tecnologici di varia natura elettrici, idrici, di scarico, riscaldamento acqua e ambienti, amplificazione ecc. e loro pertinenze, aree del complesso e spazi di percorrenza, il tutto senza mutare in alcun modo la consistenza degli immobili o la loro fisionomia, salvo preventivo accordo ed autorizzazione da parte del concedente.
3. Il concessionario in attuazione di quanto previsto dal comma precedente tiene aggiornate, apponendovi data dell'intervento e nominativo dell'esecutore, specifiche schede di manutenzione e pulizia, da esibire al concedente ad ogni sua richiesta, salvo il diritto di quest'ultimo a svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi

momento e luogo. Il concessionario adempie a quanto previsto nel comma precedente anche inviando, insieme al rendiconto della gestione annuale, copia delle schede di manutenzione.

4. Ai sensi del D.P.R. 412 del 26.08.93, in attuazione della L. 10/91 Art. 4 comma 4 dovrà essere nominato da parte del gestore e fatta comunicazione all'ufficio di competenza, il nominativo della persona o ditta responsabile della conduzione della centrale termica sita nell'impianto per la fornitura di riscaldamento e acqua calda.

5. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa mancare al regolare funzionamento del servizio.

6. Più in generale si chiede la segnalazione, ai tecnici comunali preposti, di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario ed un primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.) con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini.

7. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché in presenza della segnalazione del concessionario, risponde il concedente.

8. La manutenzione straordinaria (opere ed interventi non compresi nel calendario degli obblighi manutentivi a carico concessionario) è a carico del concedente che provvede secondo la legislazione che regola la propria attività gestionale. E' facoltà del concessionario richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici di essere autorizzato ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria su presentazione di apposito progetto e previsione di spesa. Nell'autorizzazione, concessa dai Servizi Tecnici comunali, si dovranno prevedere, caso per caso ed a seconda degli interventi da eseguire, le modalità, i tempi, le garanzie e le penali per l'esecuzione dei lavori stessi.

9. Eventuali interventi di carattere migliorativo per funzionalità ed efficienza eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché interventi volti a garantire la buona conservazione delle strutture e degli impianti che il gestore intenda porre in essere a proprie spese, possono essere eseguiti solamente previa autorizzazione dei Servizi Tecnici comunali. Nell'autorizzazione, si dovranno prevedere, caso per caso ed a seconda degli interventi da eseguire, le modalità, i tempi, le garanzie e le penali per l'esecuzione dei lavori stessi. Nessun obbligo può derivare ad alcuna delle parti se l'accordo manca.

10. L'esecuzione da parte del gestore di eventuali opere edilizie è autorizzata dagli Uffici comunali competenti, previa approvazione del relativo progetto presentato dal gestore stesso, con concessione e/o autorizzazione edilizia di cui resta titolare il Comune in quanto proprietario del bene immobile.

11. Le opere edilizie costruite e/o gli interventi di miglioria strutturale eseguite dal concessionario ed autorizzate dall'Ente proprietario durante il periodo di concessione, accedono gratuitamente alla proprietà comunale.

12. Gli interventi di manutenzione straordinaria e/o miglioria strutturale eseguiti dal concessionario ed autorizzati dall'Ente proprietario possono dare luogo ad una partecipazione del Comune in misura percentuale sulla spesa prevista a titolo di contributo. La misura di tale contributo è stabilita da appositi atti deliberativi nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 20 della presente Convenzione.

13. All'inizio del periodo di convenzione dovrà essere predisposto e sottoscritto in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di consegna dei locali con allegato un elenco relativo a tutte le apparecchiature impiantistiche presenti nella struttura (n. corpi illuminanti, n. prese, n. estintori, n. caldaie, ecc...) contenente la descrizione dello stato di manutenzione (funzionante – non funzionante). L'elenco delle attrezzature impiantistiche allegato al verbale, farà fede per quanto riguarda l'impegno del concessionario alla manutenzione ordinaria e programmata di cui al presente articolo. Tale verbale dovrà essere poi predisposto anche sei mesi prima della scadenza e al termine del periodo convenzionale. L'ufficio tecnico potrà poi procedere ad effettuare controlli a campione per verificare il mantenimento in efficienza della struttura da parte del concessionario.

Art.17 – ATTIVITA' COLLATERALI

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, su spazi previsti e individuati dall'Amministrazione Comunale:

- a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
- b) l'esercizio di vendita di articoli sportivi;

c) il servizio di bar e ristoro.

2. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, che fissa se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo comma.

2. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario al quale fanno altresì carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo comma.

3. I proventi delle attività previste dal presente articolo costituiscono attività da indicare nel bilancio della gestione.

Art.18 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Al di fuori di quanto proposto all'art.2 della presente convenzione come miglioria dell'impianto il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa mancare al regolare funzionamento del servizio.

2. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purchè in presenza della segnalazione scritta del concessionario, risponde il concedente.

3. 4. Nessuna nuova opera o modifica del complesso potrà essere effettuata da parte della concessionaria, senza il benessere del Comune.

Art.19– SICUREZZA

1. La concessionaria si impegna a rispettare ed a far rispettare integralmente la normativa vigente in materia di sicurezza ed agibilità degli impianti sportivi, assumendo ogni e qualsivoglia responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, derivante da inadempienze in merito.

2. La concessionaria si impegna a comunicare immediatamente all'Ufficio tecnico competente l'insorgere di condizioni e/o situazioni critiche in materia.

Art. 20 – GESTIONE ECONOMICA

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone al concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato molto presente nel mondo sportivo.

2. Il concessionario dovrà tenere le scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali il concedente può prendere visione.

Art.21 – CONTRIBUTO

1. Il Comune annualmente riconoscere alla concessionaria un contributo finalizzato a ridurre e contenere le tariffe poste a carico degli utenti per la partecipazione alle attività dei campionati del settore giovanile per i ragazzi in età 6/17 anni e per le attività organizzate con le locali scuole.

2. La determinazione del contributo verrà effettuata, annualmente, sulla base della effettiva organizzazione dei partecipanti in squadre e della partecipazione ai campionati di categoria che per l'anno sportivo 2018/19 è fissato in € 18.000,00.

3. Ai fini della liquidazione del contributo di cui al comma precedente il concessionario dovrà presentare entro il mese di febbraio di ogni anno il rendiconto delle relative spese effettivamente sostenute nell'anno precedente corredato da adeguata documentazione.

4. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nell'anno sportivo precedente e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario.

Il contributo viene liquidato dal responsabile del servizio socio-culturale con le seguenti modalità:

- entro il mese di ottobre viene erogato un acconto pari al 50% del contributo erogato nell'anno precedente;
- entro il mese di luglio il saldo del contributo spettante determinato come sopra.

5. L'eventuale avanzo a consuntivo dovrà essere esclusivamente utilizzato a beneficio della gestione dell'impianto con il seguente ordine di priorità:

- interventi migliorativi dell'impianto
- attività promozionali sportive su progetti preventivamente approvati dall'Assessorato allo Sport

6. L'eventuale avanzo di gestione non reinvestito darà luogo alla diminuzione dei contributi non forfettari previsti.

7. L'Amministrazione Comunale potrà concedere contributi straordinari in denaro sulla base di preventive richieste scritte del concessionario indicanti l'intervento manutentivo straordinario o la manifestazione ai quali il contributo è destinato. L'erogazione del contributo è subordinato alla rendicontazione delle spese sostenute e alla verifica di conformità dell'intervento.

Art. 22 – TARIFFE

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi sono determinate con atti deliberativi del concedente, secondo la disciplina generale prevista dall'art.9 del regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi, dove sono previsti aggiornamenti automatici secondo gli indici I.S.T.A.T. entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente il meccanismo tariffario indicato al comma precedente.

3. Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal Concessionario. I casi di esenzione o riduzione sono determinati con gli atti di cui al primo comma.

Il pagamento delle tariffe deve avvenire dietro rilascio da parte del concessionario di biglietto o ricevuta composta da due parti, di cui una da staccarsi e da rilasciare all'utente o allo spettatore, o mediante strumenti informatici.

4. Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al Concessionario.

5. Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario delle attività, devono essere esposti all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori.

Art.23 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere **risolta** per inadempimenti contrattuali nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione del rendiconto di gestione;
- b) accertato occultamento di avanzi di gestione;
- c) esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocimento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
- d) violazione del divieto di cessione della concessione;
- e) violazioni reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
- f) carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
- g) ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo al di fuori delle finestre di chiusura o sospensione dei servizi disciplinate dal Comune;
- h) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
- i) altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.

Art. 24 – REVOCA DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale ha diritto di **revocare** l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):

- a) motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse;
- b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di morosità nei confronti del Comune;
- c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsto dal presente Regolamento;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Trofarello o in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione comunale.

Art. 25 – DIRITTO DI RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Il gestore ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della convenzione, salvo cause di forza maggiore o altre ad essa non imputabili. Il diritto di recesso è riconosciuto al gestore solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente. Il gestore, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione, dell'impianto sportivo e delle attività in essa programmate, fino al termine della stagione sportiva in corso.

3. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata o pec al concedente almeno sei mesi prima.

Art.26– SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative al contratto, sua registrazione in caso d'uso ed ogni altra inerente e conseguente. -saranno a carico della concessionaria.

Art.27 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1.La concessione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in materia di antimafia.

Art. 28- CONTROVERSIE

1.Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.

2.Se le divergenze dovessero permanere si procederà per via giudiziaria.

3.Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il foro di Torino.

Art.29 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, viene fatto riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

IL CEDENTE

IL CONCESSIONARIO